

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE

N° 1261/2009
R. G. 1885/06
OPON: 15863
RECI:

Composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Veronica Milone	Presidente rel.
Dott. Giuseppe Artino Innaria	Giudice
Dott. Fabio Letterio Ciralo	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa n. 1885/06 R.G. avente ad oggetto: invalidità in materia di intermediazione finanzia e condannatorio;

DA

, nato a Siracusa , CF: , ivi
residente, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Montedoro n. 54(studio
Avv. Sallicano), presso lo studio dell'Avv. Corrado Celeste che con l'Avv.
Rosanna Cafaro del foro di Lecce, lo rappresenta e difende per mandato a
margine dell'atto introduttivo;

-attore-

CONTRO

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., con sede in Padova Piazzetta
Turati n. 2 P.I.:02691680280, in persona del legale rappresentate pro
tempore, dott. Tommaso Cartone, rappresentata e difesa per mandato

generale alle liti meglio indicato in atti dall'Avv. Alberto Giaconia e Antonio Gitto, elettivamente domiciliata in Siracusa via Malta n. 23 presso lo studio dell'Avv. Stefania Salvo;


-convenuta-

All'udienza di discussione del 12.5.09 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale da intendersi integralmente trascritto ed il Collegio si riservava di decidere ai sensi dell'art. 16 comma 5 D.Lvo 17.1.03 n. 6.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 13.4.06 conveniva in giudizio la Banca Antoniana Veneta s.p.a esponendo che in data 22.2.2002 aveva acquistato il titolo obbligazionario Cirio Holding 01/04 6,25% Isin Code XS0124290296 perché invogliato da una dipendente della banca, la quale gli aveva presentato il prodotto finanziario come consono alle sue esigenze di risparmio. Rilevava di essere un semplice pensionato artigiano con un basso profilo di rischio e come tale interessato ad effettuare investimenti di sicuro rendimento. Di ciò era consapevole la banca convenuta presso cui egli era cliente da lungo tempo. Malgrado ciò la dipendente della banca, tale dott.ssa Frasca, lo aveva convinto ad eseguire l'investimento assicurandogli che si trattava di un prodotto sicuro. Era stato così impartito l'ordine d'acquisto fuori mercato del suddetto titolo per un controvalore di € 21.000. L'operazione, contraddistinta con il n. 150288, aveva comportato l'acquisizione di titoli immessi nel dossier titoli in custodia sul conto corrente cointestato a se stesso e a

Rilevava di avere successivamente appreso che il Gruppo Cirio già nel 2000 risultava pesantemente indebitato e che ciò era a conoscenza del sistema



credizio nazionale. Attraverso l'emissione di obbligazioni sul mercato le banche avevano consentito di "scaricare" sugli ignari investitori l'ingente indebitamento del Gruppo Cirio aveva maturato nei loro confronti.

Ad appena qualche mese dall'acquisto del titolo in oggetto, e precisamente in data 3.11.02, uno dei titoli obbligazionari del Gruppo Cirio, il Finance Lux, non era stato rimborsato alla scadenza. Era stato così dichiarato il default con il successivo avvio del cross default, ovverosia della dichiarazione di inadempimento a catena di tutte le restanti obbligazioni del Gruppo

Deduceva che il titolo acquistato era un titolo ad alto rischio destinato ad investitori istituzionali e non ad investitori-risparmiatori privati; che non era stato consegnato il prospetto informativo approvato dalla Consob in quanto si trattava di titoli emessi in Lussemburgo; che la banca nella fase precontrattuale non aveva acquisito il proprio profilo di rischio; che il titolo non era stato rimborsato alla scadenza.

Ciò premesso, rilevava la nullità della negoziazione per violazione dell'art. 21 TUF n. 58/98, del Regolamento Consob n. 11522/1998 ed in particolare degli artt. 26 comma 1 lett. a), 27, 28 comma 2 e 29.

Deduceva, in subordine l'annullabilità del contratto per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 e 1395 ove si fosse accertato che la banca aveva proceduto all'acquisto del titolo malgrado fosse creditrice della società Cirio ed avesse concorso all'emissione dei titoli in oggetto.

Deduceva, ancora, la responsabilità della banca a titolo risarcitorio in base al combinato disposto degli artt. 21-23 del Dlg 58/98.

Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del contratto stipulato il 22.2.02 ed in subordine l'annullamento dello stesso con restituzione dell'importo di



€21.000,00. In via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno in misura pari all'investimento perduto di € 21.000,00. In ogni caso chiedeva la condanna della banca al risarcimento del danno esistenziale e/o non patrimoniale in misura pari ad €10.500,00.

Si costituiva la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. contestando la fondatezza della domanda. In particolare, la banca deduceva di avere scrupolosamente assolto all'obbligo di informativa prescritto dalle succitate disposizioni. Rilevava che lo non aveva voluto fornire le indicazioni relative al profilo di rischio e che, nonostante gli fosse stata chiaramente prospettata l'inadeguatezza dell'investimento, egli lo aveva preteso ugualmente. Deduceva, inoltre, che l'attore aveva già in passato eseguito investimenti rischiosi. Contestava la sussistenza del dedotto conflitto di interessi per non avere avuto parte nell'emissione dei titoli obbligazionari in esame e di avere svolto un ruolo di mera intermediazione nell'acquisto dei titoli su incarico dell'attore.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.

A conclusione della fase preparatoria dello scambio delle memorie, la causa, a seguito di istanza di fissazione d'udienza depositata dall'attore, entrava nella fase istruttoria, superata la quale veniva rimessa all'udienza di discussione del 12.5.09 in cui il Collegio si riservava di decidere ai sensi dell'art. 16 comma 5° D.Lvo 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l'aver la banca, in ipotesi, illustrato al cliente le caratteristiche del prodotto finanziario e l'aver provveduto alla

consegna della relativa documentazione non basta ad esonerarla, tout court, dalle responsabilità connesse alla "vendita" del prodotto stesso.


Come è agevole, infatti, rilevare le finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall'art. 21 Dlvo n. 58/98 - cd. TUF- e dall'art. 26 lett. p del Reg. Consob non è quella di imporre l'osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza trasparenza ecc, bensì quella di assicurare all'investitore il supporto di un esperto che con obiettività e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al proprio profilo di rischio e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile per sé.

Tutta la disciplina in materia è infatti ispirata all'esigenza - ribadita dai criteri dettati, con riguardo ai doveri di informazione, dal regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1.7.98- di garantire all'investitore l'instaurarsi di un rapporto con l'intermediario che sia nella fase antecedente all'investimento che in quella dell'investimento stesso sia tale da assicurare un servizio informato ed obiettivo, fondato sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche personali dell'investitore (con riferimento alla propensione al rischio, alla sua situazione finanziaria, alla sua esperienza in investimenti ecc.) e sulle concrete informazioni rese in merito al prodotto con riguardo ai rischi specifici ed alle implicazioni connesse al tipo di investimento trattato, onde garantire una scelta dell'investitore pienamente consapevole e concretamente adeguata alle sue necessità.



Tanto è avvertita dal legislatore l'esigenza di tutelare l'investitore nel compimento di operazioni finanziarie caratterizzate da margini variabili di aleatorietà, tali da potersi rivelare rovinose, che è implicitamente ritenuta la responsabilità del soggetto abilitato per il danno cagionato all'investitore. L'art. 23 TUF, infatti, significativamente addossa al soggetto abilitato, nei giudizi risarcitori promossi dal cliente, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Ciò indirettamente conferma che l'osservanza dei doveri sopra menzionati non si traduce in un mero comportamento formale (illustrazione del prodotto e consegna dei documenti), ma impone al promotore finanziario il ben più pregnante dovere di attivarsi, diligentemente e fattivamente, per realizzare in concreto l'interesse dell'investitore.

Nel caso in esame risulta che lo _____ in data 31.3.99, aveva sottoscritto il contratto generale di negoziazione titoli e di deposito e custodia degli stessi. Risulta altresì che in data 22.2.02 aveva sottoscritto l'ordine d'acquisto dei bond Cirio sopra indicati. Sia l'uno e che l'altro documento contrattuale nulla riportano in merito al profilo di rischio dell'investitore, agli obiettivi di investimento, alle esperienze quale investitore, all'adeguatezza e/o inadeguatezza dell'investimento specifico e alla situazione di conflitto di interesse. Tutte le parti contrattuali nella voci relative alle prescritte informazioni sono totalmente in bianco. I documenti contrattuali, invero, sono costituiti da moduli prestampati che riportano nelle singole parti le diverse opzioni in risposta, evidenziate da apposite caselle. Il semplice fatto che l'attore abbia apposto la propria sottoscrizione in calce al riquadro informativo relativo alle suddette informazioni non esonera da responsabilità la banca. Di fatto, le informazioni circa l'adeguatezza dell'operazione, il



rifiuto di informazioni sul rischio ecc. sono prive di indicazione specifica riferita concretamente all'attore -sebbene richiesta nello stesso documento- sicché la sottoscrizione costituisce passiva espressione di un onere solamente formale, privo di ogni contenuto rilevante al fine di provare l'assolvimento degli obblighi informativi e di diligenza imposti alla banca.

A fronte del dato documentale non sarebbe quindi bastata la testimonianza della stessa dipendente che aveva ricevuto ed impartito l'ordine d'acquisto, per considerare assolti gli oneri di informazione nei termini richiesti dalla succitata norma.

Al contrario è da ritenere obiettivamente provato che un tale onere di diligenza, informazione ecc, non era stato in alcun modo assolto dalla banca che, diversamente, avrebbe avuto cura di riportare esattamente nei documenti contrattuali tutte le informazioni indicate nelle relative caselle in bianco.

Peraltra, quand'anche, in ipotesi, lo -come sostenuto dalla banca- non avesse reso le informazioni circa la sua propensione al rischio, tale solo fatto avrebbe potuto indurre la banca, in applicazione delle disposizioni normative sopra ricordate, a consigliare l'investimento con il minor margine di rischio possibile e non già a proporre un investimento obiettivamente connotato da alto indice di rischiosità e tale da essersi rivelato a poca distanza di tempo del tutto rovinoso.

Come già ricordato, grava sul proponente l'investimento lo specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto, affinché l'investitore riceva un'adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del prodotto.




Nel caso di specie, a fronte dell'ordine di negoziazione dei bond Cirio non risulta consegnato all'attore né la documentazione contenente le informazioni di cui all'art. 61 del Reg. Consob, né il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Non risulta cioè che la banca abbia fornito all'attore le fondamentali informazioni circa la natura giuridica della società emittente i titoli obbligazionari, il suo volume di affari, il suo capitale sociale, ecc., l'esistenza di eventuali rapporti societari e/o obbligatori tra la banca e l'emittente, la redditività media dei titoli negoziati.

Il titolo negoziato era invero un titolo certamente connotato da elevato indice di rischio, emesso all'estero e non destinato ai privati risparmiatori. La banca nella sua posizione qualificata di operatore del mercato creditizio e di intermediario nel mercato finanziario doveva conoscere (né lo ha negato) la tipologia ad alto rischio del titolo negoziato e astenersi dal sottoporlo ad un investitore risparmiatore di modeste capacità quale l'attore, il cui unico interesse, come pensionato artigiano, non poteva che essere quello di garantirsi forme integrative di risparmio "sicuro" e non già di rischiare i propri modesti risparmi.

L'osservanza dei doveri di correttezza e diligenza sopra richiamati imponeva, alla banca di valutare le reali necessità di investimento del cliente, a prescindere dall'eventuale iniziativa dello stesso. Non risulta, in definitiva, che sia stato indagato, in concreto, quale fosse per l'attore "il miglior risultato possibile" in funzione delle sue situazione personale.

Ne consegue che non solo la banca non ha provato di avere in concreto assolto al proprio dovere di diligenza, trasparenza, correttezza, informazione e quant'altro, ma, al contrario, è provata la violazione di siffatti doveri.



L'averlo sottoposto all'attore il prodotto finanziario in oggetto non rispondente alle sue concrete esigenze rende la banca responsabile sotto il profilo risarcitorio del danno allo stesso cagionato.

Ed, invero, va precisato che in conformità al principio affermato dalla Suprema Corte -v. SU 6725/07- non può ritenersi sussistere il c.d. principio di nullità virtuale ex art. 1418 c.c., enucleato dalla giurisprudenza di merito, con riferimento alla natura imperativa di norme impositive di determinati obblighi la cui violazione è sanzionata con la nullità pur in assenza di una espressa previsione. Ne consegue che la violazione dei doveri imposti dalle norme sopra citate può solo dare luogo, in mancanza di una previsione di nullità, a responsabilità precontrattuale nella fase della trattativa antecedente alla conclusione del contratto o a responsabilità contrattuale per il caso, invece, di violazione dei suddetti doveri nella fase, successiva, dell'esecuzione del contratto.

In conformità ai superiori principi deve quindi affermarsi che la violazione dei doveri di diligenza, chiarezza e informazione posta in essere nei confronti dell'attore dà luogo non già alla nullità del contratto -dallo stesso invocata-, ma alla responsabilità risarcitoria della banca per averlo indirizzato nella scelta di un investimento finanziario non adeguato alle sue necessità.

Non sussiste nemmeno il prospettato conflitto di interessi perché non v'è prova che la banca avesse concorso all'emissione del titolo o che avesse un proprio interesse a promuovere il suddetto investimento. Da quanto emerge dagli atti, la banca si è infatti limitata a svolgere un ruolo di mera intermediaria finanziaria senza assumere posizioni di conflitto.



Ne consegue che la banca è tenuta a rispondere del proprio comportamento a titolo risarcitorio, ex art. 23 TUF, per il danno cagionato all'attore, danno che va quantificato nell'importo di € 21.000,00 versato per l'acquisto del titolo obbligazionario non corrisposto alla scadenza.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.

Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (morale e/o esistenziale) perché la lesione della serenità personale dell'attore non è suscettibile di monetizzazione, essendo da inquadrarsi negli accadimenti della vita quotidiana che non comportano la lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti e che come tali ~~non sono~~ ritenuti meritevoli di tutela risarcitoria (v. Cass 10120/09; 12885/09).

Segue alla soccombenza la condanna della banca al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore da liquidarsi secondo dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, nella domanda proposta con citazione del 13.4.06 da _____ nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 21.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.


Rigetta nel resto.

Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € _____ di cui € _____ per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Siracusa il 28.7.09



Il Presidente est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 14-10-2009
IL CANCELLIERE C2
Dr. SSA ROSE DI PAQUALE